



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 356 Anno 2017

Prot. n. 67731

- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e, in particolare l'art. 14, comma 1, lett. a);
- Visto il C.C.N.L. "Comparto Università" del 16 ottobre 2008 e, in particolare, l'art. 60, comma 5, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, di attivare iniziative a favore dei dipendenti, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;
- Visto l'accordo per la creazione di un fondo per l'erogazione di sussidi al personale tecnico-amministrativo siglato in data 8 luglio 2013 dall'Università degli Studi di Firenze, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali di Ateneo;
- Visto il "Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo" emanato con D.R. prot. n. 74078 (1174) del 4 novembre 2013, così come modificato con D.R. prot. n. 927 (79134) del 13 ottobre 2014;
- Considerato che, l'art. 7 comma 1 del "Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo", prevede la possibilità di revisione del Regolamento su richiesta delle parti;
- Vista l'ipotesi di accordo sindacale per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo, sottoscritta in data 27 febbraio 2017, certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 /2017;
- Visto l'accordo sindacale per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo siglato dall'Università degli Studi di Firenze, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle Organizzazioni Sindacali di Ateneo, in data 6 aprile 2017;
- Vista la nota prot. n. 54690 dell'11 aprile 2017 con la quale è stato trasmesso il citato accordo all'ARAN - Ufficio Relazioni Sindacali, conformemente a quanto previsto dall'art. 40 bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001;
- Preso atto che, in base a detto accordo sindacale, si è convenuto di procedere alla modifica del "Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico - amministrativo", tenuto anche conto dell'esperienza maturata nell'erogazione di detti sussidi;
- Vista la nota n. prot. 53190 del 7 aprile 2017 con la quale è stato trasmesso lo



schema del “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico - amministrativo” alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali di Ateneo;

- Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2017 ha approvato il testo del nuovo Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico - amministrativo, acquisito il parere favorevole della Commissione Affari generali e del Comitato Tecnico Amministrativo rispettivamente riunitisi il 6 e il 12 aprile 2017,

#### DECRETA

l’approvazione delle modifiche al “Regolamento per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico - amministrativo” emanato con Decreto del Rettore n. di rep. 927, prot. n. 79134 del 13 ottobre 2014, e l’emanazione del nuovo Regolamento secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Firenze, 5 maggio 2017

F.to Il Rettore  
(Prof. Luigi Dei)



## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO**

### **Art. 1**

#### **Principi generali e campo di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il personale assunto o cessato in corso d'anno, il sussidio verrà corrisposto solo su spese sostenute durante il periodo di servizio. Analogamente si procede per il personale in aspettativa a qualsiasi titolo o in comando presso altre amministrazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, in sede di bilancio di previsione, determina annualmente l'importo da destinare al fondo per i sussidi al personale tecnico-amministrativo.

### **Art. 2**

#### **Modalità e termini per la presentazione delle domande**

1. Le richieste devono riguardare spese sostenute nell'anno solare precedente e vanno presentate di norma entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Ai fini della verifica della tempestiva presentazione delle domande da parte della Commissione fa fede la data di ricevuta dell'avvenuta ricezione;
3. Ciascun dipendente può presentare annualmente domanda di sussidio per una soltanto delle tipologie di cui alle lettere A,B,C, D ed E, del successivo articolo 5, anche a fronte di più fatture/ricevute fiscali esibite.
4. I dipendenti con una fascia di reddito ISEE inferiore a 20.000 euro oltre alla richiesta di sussidio per una delle fattispecie di cui comma precedente possono presentare ulteriore istanza per la fattispecie della lettera F, del successivo articolo 5.
5. E' ammessa una sola domanda per nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia.
6. Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo appositamente predisposto, allegando la seguente documentazione:
  - Certificazione ISEE in corso di validità;
  - Idonea documentazione attestante l'evento e i documenti fiscali giustificativi della spesa per la quale si richiede uno specifico contributo;
  - Autocertificazione attestante che la spesa non è stata oggetto di altri sussidi o rimborsi assicurativi.

### **Art. 3**

#### **Composizione della Commissione**

1. Le domande sono valutate da una Commissione tecnica appositamente nominata con disposizione del Direttore Generale.
2. La Commissione è composta da tre membri tra i quali il Presidente, e da un segretario con funzioni verbalizzanti.
3. La Commissione resta in carica per un triennio e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di pari durata.
4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede alla sostituzione fino alla scadenza dell'incarico.



#### **Art. 4 Compiti della Commissione**

1. La Commissione accerta, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti di carattere generale e di quelli richiesti per ogni singola fattispecie di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Ove necessario provvederà a richiedere un'integrazione della documentazione prodotta. Le istanze ritenute inammissibili saranno rigettate con deliberazione motivata.
2. Dopo la conclusione della fase preliminare, la Commissione in base ai criteri di cui all'art. 7, valuta nel merito le istanze dichiarate ammissibili, e redige elenco degli aventi diritto, tenuto conto dell'ISEE presentato e degli importi massimi erogabili previsti per ogni fattispecie.
3. Qualora, nell'applicazione dei criteri sopra indicati, i fondi risultino insufficienti, si procederà ad applicare una riduzione per tutte le istanze dichiarate ammissibili, a prescindere dalla causale del rimborso richiesto, e sulla base delle percentuali stabilite al successivo art. 7 comma 4.
4. L'erogazione dei sussidi avviene di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali si chiede il rimborso, sulla base delle graduatorie approvate dalla Commissione.
5. L'importo erogato, suddiviso per tipologia, viene comunicato alle RSU e alle OO.SS. per informazione successiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.C.N.L. 2006-2009 e viene pubblicato sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi dettati dalle norme in materia di riservatezza dei dati personali.

#### **Art. 5 Fattispecie e soggetti beneficiari**

1. Le fattispecie che danno titolo alla richiesta per l'erogazione del sussidio sono:

- A) Decesso del coniuge e/o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente;
- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria;
- D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati sostenute dal dipendente per figli a carico;
- E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte;
- F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.

#### **Art. 6 Ripartizione dello stanziamento ed erogazione dei sussidi**

1. Lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le varie fattispecie nel modo seguente:

- A) Decesso del coniuge o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente: 5%;



- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata 10%;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria: 60 %;
- D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati sostenute dal dipendente per figli a carico: 10%;
- E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte: 10%;
- F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro: 5 %.

2. L'erogazione ai dipendenti dei sussidi per le fattispecie di cui all'art.5 avverrà sulla base di appositi elenchi degli aventi diritto, redatti dalla Commissione di cui all'art. 3, tenendo conto dell'ISEE presentato e degli importi massimi erogabili previsti per ogni fattispecie, secondo i criteri di cui al successivo art. 7.

3. L'importo erogato, suddiviso per tipologia, verrà comunicato alle RSU e alle OO.SS. per l'informazione successiva ai sensi dell'art.6 comma 4 del C.C.N.L. 2006-2009.

#### **Art. 7**

#### **Contributo massimo erogabile**

1. Il Contributo massimo erogabile per l'erogazione del sussidio, per la singola fattispecie, è il seguente:

A) Decesso del coniuge o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente. Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1100 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 550 per un valore ISEE superiore a 36 mila Euro, ma non superiore a 55 mila;

B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1550 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 775 per un valore ISEE superiore a 36 mila Euro, ma non superiore a 55 mila;

C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1100 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 550 per un valore ISEE superiore a 36 mila Euro, ma non superiore a 55 mila;

D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati sostenute dal dipendente e/o dal coniuge.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 800 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e



fino ad un massimo di Euro 400 per un valore ISEE superiore a 36 mila Euro, ma non superiore a 55 mila;

E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 800 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 400 per un valore ISEE superiore a 36 mila Euro, ma non superiore a 55 mila;

F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 500.

2. L'erogazione del sussidio è effettuata al verificarsi delle fattispecie previste alle lettere sopra indicate, debitamente documentate dagli interessati e non coperte da altri sussidi o rimborsi assicurativi.

3. Nel caso in cui per una o più delle predette fattispecie non pervenissero richieste di sussidio o pervenissero per una somma inferiore a quella allocata, si procederà alla ripartizione proporzionale degli stanziamenti residui in base ai parametri percentuali di cui alle fattispecie previste all'art.6.

4. Nel caso in cui la somma prevista annualmente in bilancio non sia sufficiente ad erogare il sussidio a tutti i richiedenti, si procederà ad applicare una riduzione proporzionale, a prescindere dalla causale del rimborso richiesto, sulla base delle seguenti percentuali individuate tenuto conto delle fasce di reddito equivalente ISEE, con inizio della decurtazione dalla ultima fascia di reddito ISEE fino alla seconda:

fino a € 20.000	0%
fino a € 36.000	5%
fino a € 40.000	6%
fino a € 45.000	7%
fino a € 55.000	8%

5. Qualora nonostante l'applicazione delle suddette percentuali, la somma disponibile dovesse risultare ancora insufficiente, si procederà ad applicare le medesime riduzioni fino alla concorrenza della somma da reperire.

6. Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali legate alle fasce di reddito di cui sopra determini una somma residua, questa viene ridistribuita tra tutti i richiedenti a partire dalla percentuale dello 0,5 % a seguire.

## **Art. 8**

### **Reclami e controlli**

1. La Commissione, in caso di rigetto delle istanze, dovrà darne formale comunicazione agli interessati.

2. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

3. L'Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni; in caso di dichiarazioni mendaci al dipendente non sarà riconosciuto il sussidio ovvero, nel caso sia già stato erogato, l'importo dello stesso sarà recuperato attraverso addebito stipendiale sulle retribuzioni successive alla comunicazione di esito negativo dell'accertamento; inoltre il dipendente sarà precluso da ogni sussidio



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

per i successivi 2 anni con decorrenza dalla data dell'accertamento.

**Art. 9**  
**Norme comuni e transitorie relative ai sussidi**

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'erogazione dei benefici a valere sul fondo 2017 e potrà essere sottoposto a revisione su richiesta delle parti.